DIRETTIVE

DIRETTIVA 2013/49/UE DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 2013

che modifica l'allegato II della direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1, prima frase,

sentito il Garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2006/87/CE, il regolamento di ispezione delle navi sul Reno e il regolamento (UE) n. 164/2010 della Commissione, del 25 gennaio 2010, concernente le specifiche tecniche del sistema elettronico di segnalazione navale per la navigazione interna di cui all'articolo 5 della direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità ([2]) definiscono i requisiti principali per lo scambio della serie minima di dati relativi agli scafi tra le autorità di certificazione e le autorità dei RIS.

(2) Dall'entrata in vigore della direttiva 2006/87/CE è stato assegnato un numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI) a più di 14 000 imbarcazioni. La quantità considerevole di ENI rende difficile la gestione di uno scambio efficiente dei dati senza uno strumento adeguato. Ciò potrebbe comportare maggiori rischi sotto il profilo della sicurezza durante l'utilizzo del natante (gestione del traffico) oltre che problemi sul piano amministrativo (rischio di conteggiarli due volte nelle statistiche). Gli ENI sono conservati nei trasponder «Inland AIS» (sistema automatico di identificazione dei natanti per la navigazione interna) a norma del regolamento (CE) n. 415/2007 della Commissione, del 13 marzo 2007, relativo alle specifiche tecniche per i sistemi di localizzazione e monitoraggio dei natanti di cui all'articolo 5 della direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità ([3]), per poter identificare automaticamente i natanti in caso dispongano di un ENI.

(3) Le autorità competenti devono poter disporre di questi dati in particolare per evitare di assegnare due ENI allo stesso natante, mentre per le autorità dei RIS tali dati sono necessari per diverse applicazioni RIS, come la tenuta dei registri delle chiuse e la preparazione delle statistiche relative alle chiuse. Il numero di transponder Inland AIS continua ad aumentare rapidamente rendendo indispensabile lo scambio efficiente di dati ai fini di una corretta gestione del traffico. È quindi necessario istituire un registro elettronico centrale (banca dati degli scafi) al quale siano collegate tutte le autorità per poter effettuare uno scambio di dati efficiente e adeguare l'allegato della presente direttiva al progresso tecnico.

(4) D'altro canto il numero delle autorità competenti che possono rilasciare certificati comunitari per la navigazione interna è notevolmente aumentato. Attualmente, 49 autorità di 9 Stati membri utilizzano la banca dati per identificare un natante e assegnare un ENI. Tali autorità devono disporre di informazioni affidabili sul natante e il suo certificato per poter preparare le ispezioni tecniche e ai fini del rilascio, del rinnovo o della revoca dei suddetti certificati. Tutte le altre autorità competenti devono essere informate del rilascio, del rinnovo o della revoca del certificato. La mancanza o l'inesattezza delle informazioni potrebbe condurre a valutazioni incomplete da parte dell'autorità competente, che a loro volta potrebbero determinare un rischio per la sicurezza e un'applicazione non corretta dei requisiti di cui alla direttiva 2006/87/CE.

(5) L'aumento del numero di autorità competenti dell'UE e il fatto che non tutti gli Stati membri scambino le proprie informazioni relative al rilascio degli ENI hanno un impatto negativo sull'efficienza dello scambio di informazioni tra loro, con conseguenze sul rilascio di certificati ai sensi della direttiva 2006/87/CE in quanto può succedere che vengano rilasciati due certificati con lo stesso ENI. Questa situazione è ben diversa da quella della navigazione sul Reno dove le autorità che rilasciano certificati sono in numero limitato e sono tutte impegnate in

([1]) GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1.
([2]) GU L 57 del 6.3.2010, pag. 1.
([3]) GU L 105 del 23.4.2007, pag. 35.

una attiva comunicazione reciproca rendendo efficiente il flusso reciproco di informazioni. Uno scambio di dati efficiente basato sulla banca dati degli scafi è quindi una condizione necessaria per garantire un livello equivalente di sicurezza tra il certificato comunitario per la navigazione interna e il certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 22 della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno.

(6) È necessario assicurare che il livello di tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali nella procedura di identificazione dei natanti sia conforme ai requisiti stabiliti dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati [1] e al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati [2].

(7) Occorre quindi modificare di conseguenza la direttiva 2006/87/CE.

(8) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna [3],

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato II della direttiva 2006/87/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri che hanno vie navigabili interne di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un anno dalla sua entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Ogni tipo di trattamento di dati personali ai fini della presente direttiva deve essere conforme alla direttiva 95/46/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Gli Stati membri che hanno vie navigabili interne ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE, sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2013

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

[1] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
[2] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
[3] GU L 373 del 31.12.1991, pag. 29.

ALLEGATO

Nell'allegato II della direttiva 2006/87/CE, l'articolo 2.18, paragrafo 6, è sostituito dal testo seguente:

«6. Le autorità competenti di cui al paragrafo 5 inseriscono tempestivamente ogni nuovo numero unico europeo di identificazione delle navi assegnato, i dati relativi all'identificazione della nave di cui all'appendice IV, nonché tutte le relative modifiche nel registro elettronico tenuto dalla Commissione ("la banca dati degli scafi"). Questi dati possono essere utilizzati dalle autorità competenti di altri Stati membri e degli Stati firmatari della convenzione di Mannheim, al solo scopo di attuare misure amministrative destinate a mantenere la sicurezza e il corretto svolgimento della navigazione e per attuare gli articoli da 2.02 a 2.15, l'articolo 2.18, paragrafo 3, del presente allegato e gli articoli 8, 10, 11, 12, 15, 16 e 17 della presente direttiva.

Gli Stati membri, in ottemperanza alla legislazione nazionale o dell'Unione, adottano le misure necessarie per garantire la riservatezza e l'affidabilità delle informazioni loro inviate ai sensi della presente direttiva e utilizzano dette informazioni solo in conformità a quest'ultima.

L'autorità competente di uno Stato membro può trasferire dati personali ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale a condizione che siano soddisfatti i requisiti di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), in particolare gli articoli 25 e 26, e solo su base individuale. L'autorità competente dello Stato membro garantisce che il trasferimento sia necessario ai fini di cui al comma 1. L'autorità competente assicura che il paese terzo o l'organizzazione internazionale trasferiscano i dati ad un altro paese terzo o organizzazione internazionale solo previa autorizzazione esplicita e in conformità alle condizioni stabilite dall'autorità competente dello Stato membro.

Il trasferimento di dati personali ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale da parte della Commissione viene effettuato, su base individuale, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (**). La Commissione assicura che il trasferimento sia necessario ai fini di cui al comma 1. La Commissione assicura che il paese terzo o l'organizzazione internazionale trasferisca i dati ad un altro paese terzo o organizzazione internazionale solo previa autorizzazione esplicita e in conformità alle condizioni stabilite dalla Commissione.

(*) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(**) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.»